

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIALI
E SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(approvato con delibera consiliare n. 14 del 31/03/2006)

TITOLO I

DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 13 della L.R. n.10/91, disciplina i criteri e le modalità di erogazione degli interventi attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di persone singole e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la individuazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi in relazione all'indagine sulla condizione socio-economica dei richiedenti, previa valutazione dell'offerta di prestazioni e servizi alternativi, anche al fine di individuare le risposte più adeguate rispetto all'esigenza del cittadino in difficoltà.

ART. 2

Principi di carattere generale

Per **Assistenza Economica** si intende l'erogazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di interventi di carattere economico in favore di persone e/o di nuclei familiari in gravi difficoltà finanziarie ed a rischio di esclusione sociale, al fine di contrastare il loro stato di disagio e di aiutarli a soddisfare i bisogni essenziali, assicurando un livello di autosufficienza economica, come previsto dall'art. 3 della l.r. n. 22/86, dalle direttive contenute nel regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, emanato con D.P.R. 28 maggio 1987, dai principi stabiliti dalla legge n. 328/00 e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 novembre 2002 (linee-guida per l'attuazione del Piano socio-sanitario della Regione Siciliana).

L'assistenza economica si configura quale servizio di base, ma non l'unico in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Il ricorso all'assistenza economica costituisce integrazione di interventi socio-assistenziali di diversa tipologia istituiti dal comune. Ove tale integrazione non sia possibile o risulti inopportuna, l'assistenza economica può costituire unica forma di intervento, che sarà limitata nel tempo e comporterà, nei casi e nei limiti contemplati dal presente regolamento, la possibilità di utilizzare gli utenti in attività e servizi utili alla collettività, disciplinati dall'art. 21 del presente regolamento.

ART. 3

Beneficiari

Sono destinatari del servizio i cittadini italiani di ambo i sessi residenti nel territorio del Comune di Sant'Angelo Muxaro da almeno un anno, che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare secondo le condizioni e i criteri fissati dal presente regolamento.

Possono accedere agli interventi di assistenza economica di carattere straordinario, solo in caso di accertata, urgente ed inderogabile esigenza assistenziale anche i cittadini che non hanno ancora maturato l'anno di residenza, i soggetti temporaneamente presenti, con conseguente azione di rivalsa nei confronti del comune di residenza e, nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, i profughi e gli apolidi.

ART. 4

Condizioni per l'ammissione al beneficio

L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata alle seguenti condizioni:

- individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorché non vi siano parenti tenuti a prestare gli alimenti (art. 433 C.C.) o, laddove vi siano, questi, o esprimano un rifiuto formale, o si trovino in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere all'integrazione di tale reddito;
- effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
- valutazione della impossibilità di erogare altre tipologie di intervento in alternativa all'assistenza economica;
- accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al fabbisogno del cittadino e che lo stesso, pur essendosi attivato alla ricerca di un lavoro, non sia riuscito a venire fuori dalla situazione di difficoltà;
- valutazione della rispondenza tra il tenore di vita del soggetto/nucleo e la situazione economica dallo stesso dichiarata;
- residenza nel Comune da almeno un anno, tranne per i casi di soggiorno imposto dall'Autorità Giudiziaria o per i casi di interventi urgenti di cui all'art. 3, comma 2.

ART. 5

Tipologia di assistenza economica

L'assistenza economica si articola nei seguenti interventi:

- a) Assistenza economica straordinaria
- b) Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza
- c) Assistenza straordinaria per spese funerarie agli indigenti
- d) Assistenza economica continuativa
- e) Assistenza economica temporanea
- f) Assistenza abitativa
- g) Assistenza economica integrativa in favore di nuclei con minori, anziani, inabili a rischio di istituzionalizzazioni o dimessi da strutture residenziali
- h) Assistenza economica in favore di gestanti nubi e di ragazze-madri
- i) Assistenza economica a famiglie di detenuti e/o vittime di delitti
- l) Assistenza post-penitenziaria
- m) Assistenza economica per servizio civico

ART. 6
Criteria generali per l'accesso alle prestazioni economiche.
Definizione "Minimo vitale"

I criteri per la valutazione della situazione economica dei richiedenti l'accesso agevolato ai servizi sociali di cui al presente Regolamento, compresa l'assistenza economica, sono quelli riportati nel decreto 15 aprile 2003 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

Per l'accesso alle prestazioni di carattere economico si deve tenere conto del **"Minimo Vitale"**.

Per "Minimo Vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. Il minimo vitale può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale soglia. La differenza tra minimo vitale e reddito complessivo dichiarato o accertato dai componenti il nucleo del richiedente costituisce "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

All'importo così ottenuto va aggiunta la quota di canone di affitto, se comprovata da ricevuta di affitto ed in presenza di contratto regolarmente registrato a condizione che non venga percepito dal richiedente il contributo per abitazione in locazione concesso dallo Stato o dalla Regione.

Per **"quota mensile base"** del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione delle spese dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto.

Per l'accesso alle prestazioni di carattere economico, il contributo massimo erogabile, tenuto conto del "minimo vitale", per l'anno 2006 di € 5.558,54 = e per gli anni successivi aggiornato ai valori fissati dall'INPS, verrà calcolato secondo la seguente tabella di riferimento:

Livello di ISE per l'accesso €5.558,54								
Determinazione del contributo:								
Calcolo del Fabbisogno economico del nucleo				Calcolo del contributo erogabile				
Componenti il nucleo	Parametro nucleo	Minimo Vitale annuo in €	Minimo Vitale mensile in €	ISE certificazione dell'utente	Importo MASSIMO erogabile	Altre entrate del nucleo	Spese per assistenza documentate	Importo effettivamente erogabile
1	1	5.558,54	463,21	Si riporta il valore della certificazione ISE dell'Utente	Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato	Emolumenti e contributi non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti	Elencare gli importi effettivamente spesi per assistenza componenti nucleo	Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza
2	1,57	8.726,91	727,24					
3	2,04	11.339,42	944,95					
4	2,46	13.674,00	1.139,50					
5	2,85	15.841,84	1.320,15					
Eventuale altro parametro								
Parametro ISE nucleo:								
<ul style="list-style-type: none"> - per ogni ulteriore componente + 0,35 - per presenza Handicap o invalidità 66% + 0,5 per situazione - assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,2 - entrambi i coniugi lavoratori con figli minori + 0,2 								
Integrazione contributo erogabile:								
<ul style="list-style-type: none"> - in caso di anziano solo con più di 65 anni aumento del 10% del contributo effettivamente erogabile - in caso di due anziani soli con più di 65 anni aumento del 5% del contributo effettivamente erogabile 								

Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura percepite da tutti i componenti il nucleo familiare a qualsiasi titolo: pensione, lavoro dipendente o autonomo o occasionale, redditi patrimoniali o di qualsiasi natura, assegni di mantenimento per coniugi separati con sentenza del tribunale, contributi versati da parenti tenuti agli alimenti, assegni familiari, redditi goduti a qualsiasi titolo, da tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico di fatto e di convivenza.

Non costituiscono reddito le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o a titolo risarcitorio, quali le pensioni erogate ai mutilati e invalidi di guerra, ai superstiti di caduti in guerra e indennità accessorie come assegni annessi alle medaglie d'oro al valore militare.

Il reddito è quello:

- del solo interessato, qualora viva da solo
- di tutto il nucleo familiare.

Il reddito da prendere in considerazione è quello dell'anno precedente alla richiesta.

L'accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Si tiene conto anche dei redditi percepiti dal coniuge non separato, che provvede al mantenimento del nucleo anche se ha diversa residenza anagrafica del richiedente.

Spetta al cittadino richiedente dimostrare e comprovare la condizione di bisogno.

L'intervento economico è incompatibile con qualsiasi altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il "minimo vitale".

Non è incompatibile con l'erogazione degli assegni concessi ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 quali ad esempio, gli assegni di maternità e per nucleo familiare con tre minori e/o interventi analoghi.

Qualora il bilancio non consenta di soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto, sarà operata una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere.

Tutte le forme di assistenza economica concesse ai sensi del presente regolamento non danno diritto alla continuità per gli anni successivi.

ART. 7

Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale, dal capo famiglia o, per sua comprovata e documentata impossibilità, dal coniuge e deve contenere:

- la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
- la residenza nel Comune da oltre un anno o la condizione di soggiornante su disposizione dell'autorità giudiziaria;
- la situazione reddituale relativa a tutti i componenti il nucleo familiare ed il possesso di beni mobili ed immobili, esclusa la casa di proprietà adibita ad abitazione.
- la posizione lavorativa di tutti i componenti di età superiore ai 16 anni.

Tale domanda non può essere presentata più di una volta l'anno.

Nel caso in cui l'istanza sia riferita al beneficio di assistenza economica continuativa occorrerà, altresì dichiarare, pena inammissibilità, i soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C. C. e presentare, pena la sospensione dal beneficio, a cadenza semestrale, l'autocertificazione riferita all'aggiornamento sulla posizione reddituale e sulla situazione lavorativa dei componenti.

All'istanza va allegata:

- Certificazione relativa alla condizione reddituale secondo le vigenti disposizioni legislative.
- Certificazione medica attestante eventuali stati di salute precaria del capo famiglia o di chi provvede al mantenimento del nucleo.
- Certificazione medica dei familiari del richiedente, qualora l'intervento venga richiesto in presenza di malattie gravi, per far fronte a spese farmacologiche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale ed incidenti sul bilancio familiare, o ad altre spese essenziali ed indispensabili, affrontate sempre a causa della presenza di malattie gravi (trasporto per terapie,

visite di controllo, ecc.). Per malattie gravi si intendono le diverse forme di tumore, trapianti, gravi malattie degenerative, debitamente documentate dal Servizio Sanitario Nazionale.

- Copia della sentenza di separazione legale o di divorzio con provvedimento dell'autorità giudiziaria, con allegata una dichiarazione dalla quale si evince l'ammontare dell'assegno di mantenimento versato dal coniuge oppure, in caso contrario, il motivo della mancata corresponsione.
- Certificato di detenzione o di dimissioni dal carcere (ove occorre).
Certificato di disoccupazione del richiedente e/o dei familiari in età lavorativa o autocertificazione.
- Ricevuta canone di locazione.
- Ogni altra documentazione che si ritiene utile al fine di valutare lo stato di bisogno.
La documentazione deve essere presentata ogni qualvolta si presenta una nuova istanza.
Per garantire la massima trasparenza e la pubblicizzazione del servizio, ogni anno verrà affisso avviso pubblico contenente il termine di scadenza dell'istanza ed i documenti da allegare.

CAPO II ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART. 8 Criteri generali

L'Assistenza Economica Straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", a soggetti/nuclei familiari in stato di disagio economico derivante da situazioni imprevedute ed eccezionali che incidano sulle condizioni di vita del nucleo.

L'assegno economico straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza nel territorio comunale da almeno un anno;
- Reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore a tre volte il "minimo vitale";
- Verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto per:

- a) Interventi chirurgici fuori dal territorio regionale secondo attestazione della A.U.S.L. o delle Cliniche universitarie, ospedali, ecc.
- b) Acquisto di farmaci per terapie costose e prolungate e/o effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione della A.U.S.L., salvo i casi di esenzione previste dalla normativa vigente.
- c) Improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, ordinanza di sgombero, incendi ecc. e interventi inderogabili nell'abitazione di proprietà dell'utente al fine di renderla più igienica e sicura.
- d) Venir meno per decessi improvvisi, fatti delittuosi, abbandono o detenzione di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia.
- e) Dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria a condizione che si sia in presenza di insufficienza economica.
- f) Grave handicap fisico accompagnato da condizioni di insufficienza economica.

Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, formulato dal Servizio Sociale Professionale del Comune o della A.U.S.L., che ne motivi la necessità.

La presentazione delle istanze per questa forma di assistenza può avvenire in qualsiasi momento dell'anno.

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

L'istanza, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio servizi sociali, deve contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno mediante preventivo di spesa, ove possibile.

All'istanza deve essere allegata, oltre alla documentazione prevista dall'art.7, una dichiarazione sostitutiva attestante che non è stato richiesto analogo contributo ad altri Enti o che eventuale contributo richiesto non è stato ottenuto.

L'aver beneficiato nel corso dell'anno dell'assistenza straordinaria non esclude la possibilità di reiterare la richiesta per altro grave e comprovato motivo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza devono essere effettuati dal servizio sociale gli accertamenti per verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio ed, in caso di esito favorevole, entro ulteriori 15 giorni, il Responsabile del Servizio di assistenza economica deve predisporre la documentazione per la concessione del beneficio.

ART. 9

Quantificazione dell'assistenza economica straordinaria

Contributo straordinario per interventi chirurgici e acquisto farmaci di cui all'art. 8, lettere a) e b).

I cittadini che intendono beneficiare del contributo di cui all'art. 8, lettere a) e b) devono allegare all'istanza, oltre alla documentazione di rito:

- certificazione medica attestante la patologia e documentazione in originale comprovante le spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di non avere chiesto, nè ottenuto rimborso dall'A.U.S.L. o da altri enti, specificando, in caso contrario, l'ammontare complessivo del rimborso stesso

Il contributo viene determinato entro il limite massimo del 50% . In presenza di reddito non superiore al "minimo vitale", il rimborso può essere effettuato, fino alla misura del 70%, specificatamente per acquisto di farmaci non coperti dal S.S.N., che hanno un grande peso economico e dietro presentazione della fattura in originale rilasciata da una farmacia autorizzata.

Nella fattispecie si prescinde dalla disoccupazione ma non dal possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione.

L'entità del contributo sarà stabilita in relazione al bisogno accertato dall'Ufficio servizi sociali non potrà superare l'importo corrispondente a tre volte la quota base del minimo vitale, di cui al precedente art. 6.

Come reddito base si individua quello dell'intero nucleo familiare corrispondente al triplo del minimo vitale.

Contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui all'art. 8, lettera c).

I cittadini che intendono beneficiare del contributo di cui all'art.8, lettera c) devono allegare all'istanza, oltre alla documentazione di rito prevista all'art. 7, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità, nonché, una dichiarazione sostitutiva attestante che non si è ottenuto analogo contributo da parte di altri Enti.

Il servizio sociale professionale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio-familiare potrà predisporre:

- contributo straordinario di ospitalità a carico del Comune
- contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio

Il contributo straordinario per ospitalità, vitto compreso, a carico del Comune è riferito all'ospitalità presso alberghi di classe sociale, centro di accoglienza, ecc., per il tempo necessario a ricercare una soluzione alloggiativa e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni.

Il contributo può essere concesso nel limite massimo di € 750,00, è alternativo al contributo per assistenza abitativa ed è riferito alle spese per l'affitto di nuovo alloggio, allacciamento idrico, elettrico, trasloco, ecc.

Contributo straordinario per decesso, ecc. di cui all'art. 8, lettere d).

I cittadini che intendono beneficiare del contributo di cui all'art.8, lettera d) devono allegare all'istanza, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante dal decesso, fatto delittuoso, abbandono e detenzione di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia, nonché, una dichiarazione sostitutiva attestante che non si è ottenuto analogo contributo da parte di altri Enti.

Il contributo può essere concesso nel limite massimo di € 750,00, aumentate di € 52,00 per ogni ulteriore familiare convivente a carico ed è alternativo al contributo per assistenza economica continuativa.

Contributo straordinario per dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria di cui all'art. 8, lettera e).

I cittadini che intendono beneficiare del contributo di cui all'art. 8, lettera e), devono allegare all'istanza, oltre alla documentazione di cui all'art. 7, valida documentazione comprovante la situazione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria, nonché, una dichiarazione sostitutiva attestante che non si è richiesto né ottenuto analogo contributo da parte di altri Enti.

Il contributo è alternativo a quello per assistenza economica continuativa e può essere concesso nel limite massimo di € 750,00, a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

Contributo straordinario per gravi handicap di cui all'art.8, lettera f).

I cittadini che intendono beneficiare del contributo di cui all'art. 8, lettera f,) devono allegare all'istanza, valida documentazione comprovante la mancanza di altre forme di assistenza istituzionale, di altri contributi concessi da altri Enti, oltre a quella prevista dall'art. 7 del presente regolamento.

Il contributo viene determinato entro il limite massimo di 1/3 dell'indennità di accompagnamento erogato dallo stato ed è alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitativa e al servizio di aiuto domestico.

Per potere accedere al beneficio il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l'importo di € 10.329,00 aumentate del 20% per ogni unità familiare oltre la terza, salvo diverse disposizioni assessoriali.

Il beneficiario della prestazione economica straordinaria deve, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta e procedere alla restituzione totale, se la stessa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale, se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.

ART.10

Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza

Per comprovati casi di urgenza in cui occorre tempestivamente fornire all'interessato i mezzi indispensabili per far fronte ai bisogni essenziali della vita, quali soprattutto quello alimentare, può essere concesso, su richiesta dell'interessato, debitamente verificata dal servizio sociale o a seguito di specifica proposta di tale ufficio, un contributo economico fino ad un importo massimo di € 500.00, in relazione al motivo del bisogno ed alla composizione del nucleo familiare.

L'urgenza si configura in quei casi in cui allo stato di bisogno non si può far fronte, per la sua eccezionalità, con le ordinarie procedure di cui agli articoli precedenti.

Nel contesto dell'istanza, l'interessato deve esplicitare le particolari esigenze assistenziali ed i motivi di urgenza, comprovandoli, ove possibile, con idonea documentazione e dimostrare la consistenza e la condizione economica del nucleo familiare.

Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente si prescinde da particolari limiti di reddito, a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati emerga un effettivo bisogno assistenziale urgente.

L'intervento assistenziale urgente viene attuato mediante ordinanza del Sindaco, dietro accertamento e valutazione della condizione di bisogno urgente dell'Ufficio Servizio Sociale.

Tale forma di contributo si può estendere anche ai cittadini stranieri temporaneamente presenti nel territorio del Comune che dimostrino di trovarsi in particolari situazioni di disagio, tali da richiedere un intervento urgente e ne facciano richiesta presentando la documentazione di rito.

Per le finalità previste dai precedenti commi e, sempre nel rispetto del limite finanziario generale, può essere istituito in favore dell'economista comunale apposito fondo speciale mediante adeguata anticipazione ragguagliata al fabbisogno previsto per un trimestre. Tale anticipazione, in relazione al capitolo del bilancio di riferimento, sarà annualmente determinata ed attivata con apposito provvedimento del Responsabile Settore Amministrativo.

Alla scadenza del trimestre, o ad esaurimento del fondo anticipato, qualora ciò avvenga prima della scadenza del trimestre, l'economista trasmetterà al Responsabile Settore Amministrativo documentato rendiconto della somma spesa. Al rendiconto seguirà l'emissione di mandato di pagamento a reintegro dell'anticipazione trimestrale, al fine di ripristinare la prefissata disponibilità.

ART. 11

Assistenza straordinaria per spese funerarie agli indigenti

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di familiari o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'amministrazione comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale.

Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.

L'affidamento del servizio per la fornitura della cassa funebre e per il trasporto della salma e, in caso di soggetti abbandonati, anche per il disbrigo della relativa pratica d'ufficio, sarà effettuato dal responsabile servizi sociali secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale per l'affidamento di lavori, beni e servizi.

Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel comune, qualora da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio comunale di assistenza sociale venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non abbia fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né abbia costituito un fondo spese per fare fronte agli oneri funerari. L'intervento contributivo di cui al presente articolo, in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico-sanitarie, viene attuato con ordinanza del Sindaco.

CAPO III

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA.

ART. 12

Criteri generali

L'assistenza economica continuativa consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale" determinato ai sensi dell'art. 6 e le risorse di cui il nucleo dispone, al fine di garantire il livello minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita.

Possono usufruire dell'assistenza economica continuativa le persone singole e/o i nuclei familiari che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:

- residenza nel Comune da almeno un anno;

- reddito familiare complessivo inferiore alla quota del minimo vitale
- mancanza di parenti tenuti a prestare gli alimenti (art.433 C.C.) o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF, oppure rifiuto formale da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al familiare in difficoltà.

L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al soggetto/nucleo familiare di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento del "minimo vitale", come determinata all'art. 6 del presente regolamento.

Nel caso di morosità del richiedente il contributo di assistenza economica continuativa nei confronti del Comune, per servizi dallo stesso erogati, la misura del contributo concesso sarà decurtato del 50% fino al saldo dell'importo dovuto. L'istante darà espresso assenso, all'azione di rivalsa di cui sopra, al momento di presentazione dell'istanza secondo il modello allegato "A". I destinatari di contributi già concessi sono tenuti a riformulare apposita istanza secondo il predetto modello "A".

Tale forma di assistenza è limitata al periodo necessario al reperimento da parte del richiedente di adeguate risorse per la sussistenza propria e dei propri familiari.

E' concessa a tempo indeterminato con revisione semestrale e può essere sospesa in qualsiasi momento, qualora si accerti il superamento dello stato di bisogno che ha dato luogo alla concessione del beneficio, o un immotivato rifiuto di offerte di lavoro o di soluzioni alternative all'assistenza, quale ad esempio il servizio civico. A tale scopo l'Ufficio di servizio sociale verificherà la persistenza dello stato di bisogno.

Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto, all'interessato, assegni previdenziali, il Comune ha facoltà di erogare un contributo corrispondente al minimo vitale. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito, dal momento in cui gli vengono corrisposte le quote arretrate degli assegni. L'importo da restituire non potrà, comunque, essere superiore all'ammontare delle quote arretrate. A tal fine il contributo comunale va condizionato alla sottoscrizione di impegno al rimborso. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al recupero di queste a termine di legge.

Qualora venga accertato che l'utente continui ad usufruire dell'intervento economico, nonostante la cessazione dello stato di bisogno, in seguito al miglioramento della situazione reddituale per inserimento lavorativo, ottenimento di pensione, ecc., è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Qualora il richiedente sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa, l'assistenza economica verrà concessa solo a seguito di prestazione lavorativa nel servizio civico, di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Nel caso in cui il richiedente sia inabile al lavoro, la prestazione sarà svolta da un componente il nucleo familiare che ne abbia i requisiti.

L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla A.U.S.L. se è dovuta a permanenti condizioni psico-fisiche del soggetto.

L'intervento è incompatibile con qualsiasi altra forma di assistenza erogata da organismi pubblici al richiedente o ad un componente il nucleo familiare, quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Ai fini della quantificazione del minimo vitale e del relativo fabbisogno economico si fa riferimento ai criteri riportati all'art. 6 del presente regolamento.

La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il termine indicato nell'avviso pubblico. All'istanza deve essere allegata la documentazione stabilita nel bando.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l'Assistente Sociale, esaminate le istanze, predispone l'elenco degli aventi diritto, con la quantificazione per ognuno del "fabbisogno aggiuntivo di assistenza", da sottoporre alla successiva approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo.

L'Assistente Sociale, con propria relazione ed in base alla disponibilità di bilancio, istruisce gli atti necessari all'emanazione del provvedimento.

Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

Il Responsabile del Settore Amministrativo, a conclusione del procedimento, deve dare comunicazione di accettazione o di diniego ai richiedenti.

Art.13

Motivi di esclusione dall'assistenza economica continuativa

Sono esclusi dall'assistenza economica continuativa le persone e/o i nuclei familiari quando sussiste uno dei seguenti motivi :

- Reddito superiore al minimo vitale;

- Presenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C.);
- Rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- Rifiuto immotivato di svolgimento di attività lavorativa in favore della collettività;
- Proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità, fatta eccezione per la casa di civile abitazione che non è motivo di esclusione;
- Presenza nel nucleo di un membro che beneficia del pagamento delle rette di ricovero in Istituto, (minore, anziano, disabile, ecc.).

CAPO IV

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

ART. 14

Criteri generali

Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile in presenza di situazioni personali o familiari tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo normalmente dispongono.

Questa forma di assistenza è finalizzata al superamento di una situazione di difficoltà economica del cittadino e/o del nucleo familiare "momentanea", imprevista ed eccezionale, di rilevante gravità che si viene a determinare per cause involontarie ed imprevedibili.

L'assistenza temporanea è limitata al periodo necessario al reperimento da parte del richiedente di adeguate risorse per la sussistenza propria e dei propri familiari e, comunque, non può essere superiore a mesi tre. Nel corso dell'anno non può essere richiesta più di una volta.

ART.15

Beneficiari

Possono usufruire di questo beneficio i cittadini residenti nel Comune di Sant'Angelo Muxaro da almeno un anno, che si trovino nelle seguenti condizioni:

- reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al minimo vitale
- perdita improvvisa della fonte di reddito, per causa imprevista ed involontaria.

L'entità del contributo è determinata dall'Ufficio di Servizio Sociale e commisurata alla eccezionalità dell'evento e, comunque, non può essere superiore alla quota-base del minimo vitale, specificata all'art.6 del presente regolamento.

Il contributo assegnato dopo gli opportuni accertamenti, decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Qualora il richiedente sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa, l'assistenza economica temporanea verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa nel servizio civico di cui all'art.21.

Il rifiuto del richiedente di questa soluzione alternativa, comporta il diniego dell'assistenza economica straordinaria.

Qualora il richiedente si trovi in condizioni di salute molto precarie, l'attività lavorativa potrà essere svolta dal coniuge o da un componente adulto del nucleo familiare.

L'istanza va presentata all'Ufficio Servizio Sociale su apposito modulo corredato dei documenti indicati all'art. 7 del presente regolamento, in qualsiasi momento dell'anno. In essa deve essere specificato il motivo che ha determinato il momentaneo stato di bisogno economico.

ART.16

Assistenza abitativa

Al fine di consentire a soggetti/nuclei familiari che versano in grave stato di disagio economico di vivere in un ambiente di tipo familiare possono essere concessi agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.

Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno in stato di bisogno, con reddito familiare complessivo non superiore alla pensione minima INPS, non proprietari di beni immobili, ad esclusione della casa in cui abitano, né di beni mobili, ad esclusione di quelli necessari per il lavoro e/o la deambulazione.

L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo le disponibilità di bilancio e la gravità delle condizioni economiche dell'utente e/o del nucleo familiare, per le seguenti spese:

- affitto dell'abitazione, in ragione del 50% del canone mensile di locazione e comunque fino ad un importo massimo mensile di € 75,00, a condizione che non si sia in possesso di abitazioni proprie, non si usufruisca di appositi contributi regionali o statali e si sia in presenza di contratto di locazione regolarmente registrato;
- illuminazione e riscaldamento dell'abitazione;
- Igiene e pulizia dell'alloggio;
- Riparazioni varie ed altri interventi necessari ed opportunamente vagliate dal servizio sociale e, ove necessario, da un tecnico comunale.

Analogo beneficio può essere concesso agli anziani ultrasettantacinquenni per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente di vita naturale, sempreché sussistano i requisiti di cui al precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo potrà essere concesso, per un periodo di mesi tre, rinnovabili su proposta motivata dell'Ufficio di servizio sociale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi annui, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dalla documentazione prevista all'art.7 e da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute/fatture/bollette in originale ed eventuali preventivi. In questo ultimo caso seguirà rendiconto, entro sessanta giorni, con presentazione di fatture in originale.

Per cittadini anziani ultrasettantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile, su proposta motivata del servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.

Per i cittadini portatori di handicap grave l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata

Il contributo di assistenza abitativa, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica.

ART. 17

Assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali

Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili, e anziani nella propria famiglia o, comunque, in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, possono essere concessi contributi integrativi del reddito familiare nella misura determinata in relazione allo stato di bisogno ed alla disponibilità di bilancio, in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.

Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già deistituzionalizzati, il contributo giornaliero potrà essere aumentato ma non potrà, comunque, superare il doppio di quello stabilito per una unità.

Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata dalla documentazione indicata all'art. 7 del presente regolamento, cittadini o nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno, il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo corrispondente una

volta e mezzo il minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione lungo.

L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a deistituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.

L'ammissione al servizio viene proposta dal servizio sociale comunale con un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata dell'ammissione al beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni, ecc.).

Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente all'Ufficio servizio sociale.

E' facoltà del servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettate dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso. Alla determinazione del reddito contribuisce anche la eventuale indennità di accompagnamento erogata dallo Stato o assegno di invalidità ecc.

Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica.

ART.18

Assistenza economica in favore di gestanti nubili e ragazze madri

Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'amministrazione comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:

- a) stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 18 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
- b) residenza nel comune da almeno un anno;
- c) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
- d) stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato.

Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 7 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere a) e d) del precedente comma.

Ai soggetti ammessi potrà essere corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:

- alla data del parto per le gestanti nubili;
- al compimento del 18° anno di età del figlio, per le ragazze madri.

L'ufficio, trimestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.

L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:

- quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
- quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
- per emigrazione della richiedente;
- quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
- al raggiungimento del 18° anno di età del minore;
- a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
- a seguito di ricovero del minore presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici.

I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica previste dal presente regolamento.

L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un

certificato medico comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 19

Assistenza economica a famiglie di detenuti e/o vittime dei delitto

La fascia di popolazione e di potenziale utenza si riferisce ai nuclei familiari che lamentino perdite di vite umane, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un membro, anche con custodia cautelare e misure alternative.

Gli interessati per avere diritto all'assistenza economica devono:

- a) trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- b) produrre atti giustificativi tendenti ad accertare le cause del delitto, rilasciati da apposito organo giudiziario e inequivocabili ai fini della determinazione dell'evento morte, entro anni uno dal delitto o aggiornato certificato di detenzione.

L'istanza va presentata allegando la documentazione prevista all'art. 7 del presente regolamento, nonché idonea certificazione di cui alla lettera b) del presente articolo.

La somma da erogare sarà calcolata sulla base delle condizioni di disagio dell'utente e/o del nucleo familiare e delle disponibilità di bilancio e, comunque, non potrà essere superiore ad € 1.500,00 nel corso dell'anno.

Art. 20

Assistenza post-penitenziaria

Può essere concessa l'assistenza economica in favore dei soggetti dimessi dal carcere al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di ricaduta in attività malavitose a persone che si trovino in condizione di disagio economico.

Il contributo varia secondo le condizioni di disagio del richiedente e/o del nucleo familiare e le disponibilità di bilancio e non può, comunque, superare € 1.500,00 l'anno.

Per usufruire dell'assistenza economica di cui al presente articolo, il richiedente dovrà essere stato detenuto, sotto qualsiasi forma, per almeno 180 giorni, continuativamente.

Gli interessati per avere diritto all'assistenza economica devono:

- c) trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- d) produrre la documentazione prevista all'art.7, nonché quella rilasciata da apposito organo giudiziario dal quale si evince la durata della detenzione e la data di scarcerazione.

L'istanza va presentata allegando la documentazione prevista all'art. 7 del presente regolamento, nonché certificazione di cui alla lettera b) del presente articolo.

CAPO V

ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZIO CIVICO

ART. 21

Criteri generali

L'assistenza economica per servizio civico è un'attività lavorativa di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Sant'Angelo Muxaro, che siano privi di una occupazione e si trovino in stato di disagio economico.

L'obiettivo principale del servizio in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale che potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico.

L'assegno economico per servizio civico consiste in una forma di impegno lavorativo in progetto-obiettivo a favore della collettività in cui possono essere utilizzati i cittadini sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione ed assistibili ai sensi del presente regolamento.

Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'utilizzo in una attività lavorativa, dei soggetti in situazione di disagio economico, degli ex detenuti, degli ex tossicodipendenti o, comunque, dei portatori di un disagio sociale.

I cittadini aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento possono chiedere di essere utilizzati nel servizio civico, indicando l'attività in cui desiderano essere avviati, in relazione alle proprie abilità. Di questa preferenza si terrà conto compatibilmente con le esigenze della pubblica Amministrazione.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente.

Nel caso di incapacità lavorativa del capo famiglia, documentata mediante apposita certificazione rilasciata dall' A.U.S.L., dalla quale risulti tale circostanza, l'attività lavorativa potrà essere espletata da altra persona adulta appartenente al nucleo familiare.

I cittadini avviati al servizio in favore della collettività verranno utilizzati in ambito comunale, nelle attività di seguito elencate:

- a) Servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi
- b) Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico
- c) Servizio di assistenza a persone disabili e anziani
- d) Servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole
- e) Servizi in favore di minori
- f) Qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico

L'attività lavorativa non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione d'opera resa ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile avente per oggetto prestazioni lavorative di natura assistenziale occasionale non soggette ad IVA.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato nel giorno stabilito per l'inizio dell'attività.

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica. Se la durata della malattia supera tre giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dal beneficio. In caso di mancata prestazione lavorativa, sia per malattia che per festività, non è ammessa la possibilità di recupero e si procederà alla proporzionale decurtazione del contributo.

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare assicurerà turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. I soggetti avviati non potranno, in ogni caso, svolgere prestazioni di durata superiore a n. 3 ore giornaliere, nè inferiore a due.

Qualora il numero dei richiedenti è elevato, potrà essere operata una diminuzione delle giornate lavorative settimanali, che, comunque, non potranno essere inferiori a tre.

Ogni anno la G.M. approva i progetti/obiettivo, nei quali vengono stabiliti i termini di presentazione delle domande, il numero dei richiedenti da avviare, le attività da svolgere e la durata del servizio in termini di ore giornaliere e di giornate lavorative settimanali.

I soggetti potranno essere utilizzati per non più di due turni trimestrali non consecutivi nel corso dell'anno, in caso di esaurimento della graduatoria e di disponibilità finanziaria. Con gli stessi il Responsabile del servizio terrà incontri preliminari di orientamento sulle mansioni da svolgere.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno apposito contratto d'opera dal quale risulti che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Gli interessati potranno, per giustificati motivi, recedere dal contratto con preavviso, mediante comunicazione scritta, fatta pervenire almeno tre giorni prima all'Ufficio di Servizio Sociale, sì da consentire lo scorrimento della graduatoria.

Il Comune potrà, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta all'interessato.

Il servizio potrà essere sospeso dall'Amministrazione comunale ove si accerti il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo all'ammissione del soggetto al beneficio.

I soggetti avviati saranno coperti da polizza assicurativa sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi.

Il compenso orario forfetario viene stabilito in € 5,00 e va soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. L'importo mensile verrà quantificato moltiplicando il compenso orario per il numero delle ore effettivamente lavorate. Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta d'acconto.

Le persone utilizzate firmeranno giornalmente un foglio di presenza presso l'Ufficio di servizi Sociali o in altra sede che verrà concordata con l'Ufficio stesso al momento dell'avviamento.

Il pagamento avverrà mensilmente su certificazione predisposta dall'Ufficio di servizio sociale, che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, ove necessario, del comando di Polizia Municipale

ART. 22 **Presentazione istanze**

All'inizio di ogni anno deve essere reso pubblico un bando-avviso per informare i cittadini interessati che possono presentare istanza per essere utilizzati nel servizio civico.

Nel bando devono essere chiaramente indicati i seguenti elementi:

- termine perentorio entro il quale fare pervenire le richieste
- requisiti per l'accesso al servizio (età, reddito, condizione sanitaria e familiare)
- numero delle persone da ammettere ad usufruire del servizio
- tipologia dei servizi
- ogni altro elemento che si ritenga utile

Le istanze, redatte su appositi moduli, devono essere presentate all'Ufficio di Servizio Sociale comunale, corredate della seguente documentazione:

- certificato medico di idoneità fisica e psichica al lavoro
- certificato storico di disoccupazione del richiedente
- stato di servizio dei componenti il nucleo familiare
- attestazione I.S.E.E.
- ogni altra documentazione utile a valutare lo stato di bisogno.

Scaduto il termine assegnato, non potranno essere accolte altre istanze, fino a nuovo bando.

L'Ufficio Servizi Sociali, subito dopo, verifica che le stesse siano corredate di tutta la documentazione e richiede quella eventualmente mancante. Qualora entro cinque giorni, l'istante non provvede ad integrare la documentazione, la richiesta verrà archiviata.

Art.23 **Formulazione graduatoria**

A seguito della presentazione delle istanze, verrà effettuata la valutazione dello stato di bisogno secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento e redatta apposita graduatoria annuale, secondo i seguenti parametri:

A- Reddito del nucleo familiare (massimo punti attribuibili 40)

Zero	Punti	40
Fino a € 1.000,00	Punti	35
da € 1.000,01 a € 1.500,00	Punti	30
da € 1.500,01 a € 2.000,00	Punti	25
da € 4.000,01 a € 4.500,00	Punti	20
da € 4.500,01 a € 5.000,00	Punti	10
oltre € 5.000,00	Punti	0

B-Disoccupazione del richiedente (Massimo Punti attribuibili 30)

oltre cinque anni di disoccupazione	Punti	30
-------------------------------------	-------	----

da cinque a tre anni di disoccupazione	Punti	20
sotto i tre anni	Punti	10

C- Nucleo familiare (Massimo Punti attribuibili 30)

oltre cinque componenti	Punti	30
da cinque a tre componenti	Punti	20
per due componenti	Punti	10
per un componente	Punti	5

D- Situazione familiare (Massimo Punti attribuibili: 45)

per ogni figlio minorenni o studente a carico	Punti	15
se il coniuge non contribuisce al bilancio familiare perché detenuto o agli arresti domiciliari o non può svolgere attività lavorativa perché ammalato	Punti	10

Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente, ma si terrà conto anche del reddito dell'anno in corso, che verrà valutato come segue:

E-Reddito anno in corso si detraggono:

Da 0 a € 500,00	Punti	10
Da € 500,01 a € 2.000,00	Punti	20
Da € 2.000,01 a € 3.000,00	Punti	30
Da € 3.000,01 a € 5.000,00	Punti	40

Il punteggio da inserire in graduatoria risulterà dalla somma dei totali A, B, C,D meno E.

All'esame preliminare delle domande provvede l'Ufficio di Servizio Sociale, che accerta la veridicità dello stato di disoccupazione e/o indigenza, sia attraverso visite domiciliari, sia attraverso controlli incrociati, con gli Uffici comunali e con altri Organismi Pubblici competenti, avvalendosi, se necessario, dell'ausilio dei Vigili Urbani.

Per la definizione della graduatoria è istituita, ai sensi del presente articolo una apposita Commissione, così composta: Responsabile del Settore Amministrativo, Assistente Sociale e n.1 Istruttore Amministrativo, Categoria C. La Commissione stabilirà l'attività cui assegnare il lavoratore.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria annuale sarà data priorità a coloro i quali non hanno beneficiato del servizio civico nell'anno precedente.

TITOLO II

CAPO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

ART. 24

Priorità dei servizi da erogare

La Giunta Municipale, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotterà gli atti di indirizzo sulla priorità dei servizi, di cui al presente regolamento, da erogare in ragione delle disponibilità di bilancio.

Per il solo esercizio 2006, la Giunta Municipale, adotta l'atto di indirizzo di cui al comma precedente entro il 30 aprile.

ART. 25

Competenze nei procedimenti amministrativi

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 30/04/1991 n. 10, la struttura organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è individuata, per tutte le ipotesi tecniche e di merito disciplinate del presente regolamento, nel Settore Amministrativo – Servizi Sociali.

Spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità responsabile del procedimento amministrativo quelle attuative.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica le unità addette svolgeranno funzioni di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e di controllo e, pertanto, adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentiranno l'esemplificazione del lavoro ed una rapidità di esecuzione.

Per l'esame istruttorio di tutte le richieste di assistenza economica di cui al presente regolamento ci si potrà avvalere anche delle informazioni e dell'ausilio del competente Ufficio della Polizia Municipale e di accertamenti richiesti ad altri Enti.

ART. 26 **Istruttoria istanze**

L'apertura dell'istruttoria avviene su domanda diretta dell'interessato, capo famiglia, redatta in conformità dell'art. 7, ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali nei casi eccezionali.

Al richiedente deve essere data comunicazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 10/91, dell'avvio del procedimento a cura del Capo Settore.

Le domande verranno iscritte nel registro interno di Assistenza economica secondo l'ordine cronologico. Le istanze pervenute ed iscritte nel registro oltre la data prevista nel bando, verranno istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico, all'inizio del nuovo anno tranne che non si tratti di istanze per interventi urgenti ed immediati.

Eventuali più istanze provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare verranno unificate ai fini istruttori. Il responsabile dell'istruttoria verifica i requisiti formali di legittimità e qualora l'istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione immediata all'utente, che, entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione. La mancanza di integrazione dell'istanza prima dell'adozione del provvedimento finale comporterà l'esclusione dal beneficio.

Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagini:

- “diretta”, attraverso la visita domiciliare effettuata dall'Ufficio di servizio sociale presso l'abitazione del richiedente al fine di vagliare i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali: solitudine, vedovanza, prole numerosa, abitazione angusta o povera, malattie gravi dei componenti il nucleo da comprovare mediante idonea certificazione medica specialistica o cartelle cliniche rilasciate in seguito a ricoveri ospedalieri, consumi di energia elettrica, telefono, ecc. disoccupazione, mancanza o irrisorietà del reddito, ecc..
- “indiretta”, attraverso accertamenti particolari a mezzo di VV.UU., degli uffici comunali e/o degli uffici competenti (INPS, Ufficio del Lavoro, A.U.S.L., C.C.I.A.A., etc.).

La visita domiciliare va effettuata, a completamento dell'istruttoria della richiesta presentata, seguendo unicamente il criterio cronologico del protocollo interno dell'Ufficio di Servizio Sociale, dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli Uffici.

In seguito a tale visita verrà redatta, entro gg.15 dalla data di assegnazione della pratica, una relazione nella quale verranno illustrate le condizioni di vita dell'istante e del suo nucleo ed evidenziati i presupposti e le ragioni che giustificano l'intervento.

In calce al modulo di domanda va espresso il parere e la proposta dell'Ufficio di servizio Sociale.

Durante il periodo della corresponsione del contributo o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, l'istante è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

Il Capo-Settore può disporre, durante la fase istruttoria o durante l'erogazione del contributo, accertamenti e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nei modi e nei termini di legge a seguito di campionamenti sul 10% degli aventi diritto.

Lo svolgimento degli accertamenti non può, in ogni caso, ritardare l'iter procedurale previsto nel presente regolamento.

In caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, nonostante la cessazione dello stato di bisogno in seguito al miglioramento della situazione reddituale per inserimento lavorativo, ottenimento di pensione, ecc., il responsabile del servizio di assistenza economica procederà alla revoca immediata del beneficio ed all'avvio del procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi eventuali profili di responsabilità penale dandone comunicazione all'Amministrazione.

La durata del procedimento varierà a seconda degli interventi previsti nel presente regolamento.

In caso di accertato disagio provocato casualmente dall'ufficio ricevente il richiedente ha diritto a ripresentare la richiesta ed a ricevere, in caso di esame positivo della pratica, quanto gli era dovuto sin dall'inizio.

ART. 27

Graduatoria dei beneficiari

Nel caso in cui fosse necessario redigere graduatorie dei soggetti da ammettere ai benefici di cui al presente regolamento, la graduatoria sarà stilata dall'ufficio servizio sociale, secondo i parametri fissati per il servizio civico di cui all'art. 23.

La graduatoria produrrà effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

In rispetto alla legge sulla privacy, la graduatoria non verrà affissa all'albo, ma potrà essere consultata dagli interessati nei locali dell'Ufficio Servizi Sociali.

I richiedenti saranno informati di tale evenienza, attraverso la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio del Comune.

ART. 28

Richieste di riesame

I provvedimenti di accettazione o di rigetto delle istanze dovranno essere comunicati agli interessati.

Saranno prese in considerazione eventuali richieste di riesame delle istanze qualora gli interessati provino l'esistenza di elementi di valutazione non esaminati in sede istruttoria, oppure in base ad una erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e delle disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti.

ART.29

Provvedimenti erogativi

Ad ogni istanza deve seguire, al termine dell'attività istruttoria, apposito provvedimento.

E' però consentito di esitare più istanze mirate ad ottenere lo stesso tipo di intervento assistenziale adottando un solo provvedimento, a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:

- estremi delle istanze;
- esito dell'istruttoria;
- criteri e modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale, con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento con specificazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.

ART. 30

Albo contributi

A cura dell'Ufficio Servizi Sociali deve essere predisposto, ai sensi dell'art.22 della legge 412 del 30 dicembre 1991, l'Albo dei soggetti che hanno beneficiato di assistenza economica, che verrà aggiornato annualmente.

Tale albo dovrà contenere:

- generalità complete del beneficiario, indirizzo e codice fiscale;
- somma erogata;
- disposizione normativa in base alla quale ha avuto luogo la concessione.

L'atto non verrà pubblicato all'albo pretorio per tutelare la privacy e potrà essere consultato da ogni cittadino interessato nell'Ufficio nel quale è stato prodotto oppure è conservato.

Della costituzione dell'albo verrà data pubblicizzazione mediante avviso che sarà affisso all' Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo le vigenti disposizioni.

ART. 31

Tutela privacy

Ai fini della tutela della privacy, le istanze verranno registrate in un protocollo interno dei Servizi Sociali ed inoltre, per assicurare la riservatezza dei dati e situazioni personali, le relazioni del servizio sociale e la documentazione sanitaria, non verranno allegate ai provvedimenti di concessione dei benefici. Gli stessi provvedimenti inoltre, poiché soggetti a pubblicità, riporteranno le iniziali dei beneficiari e l'importo del beneficio concesso mentre l'elenco nominativo verrà conservato in busta nell'ufficio servizi sociali nell'apposito fascicolo dell'Assistenza economica dell'anno di riferimento.

TITOLO III

CAPO I

DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA

ART. 32

Azione di rivalsa

Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente, previsti dal presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al minimo vitale, nei confronti dei soggetti obbligati per legge, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, fatta salva l'eccezione ove tale richiesta di rimborso non possa essere obiettivamente esperita.

Per conseguire il recupero totale o parziale, delle spese di cui al precedente comma sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa dettata dagli artt. 75 ed 80 della legge n. 6972 del 17/07/1890 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata dall'art. 68 della L.R. n. 22 del 1986, salvo che non sia stata regolarmente accertata, da parte dell'Ufficio dei servizi sociali, l'inesistenza di soggetti "obbligati agli alimenti" ai sensi dello stesso art. 433 del codice civile.

ART. 33

Soggetti obbligati al rimborso

L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68, 4° comma della L.R. n. 22/86, sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati, secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile, il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente al fini IRPEF, maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali e dai decreti assessoriali.

L'azione di rivalsa sarà attivata con carattere di precedenza, per ragioni di economia procedurale e temporale, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale.

Ove l'esperimento di rivalsa previsto dal precedente comma dovesse rivelarsi totalmente infruttuoso sarà attivata analoga azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero, limitatamente agli obblighi alimentari e con l'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.

Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attivata la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'ufficio di assistenza, la documentazione sotto specificata:

- a. certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela e/o per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno a carico del capo famiglia;
- b. documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti, ove la compartecipazione al costo da parte dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle spese ammissibili al rimborso.
- c. documentazione del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a) e b), costituita dalla dichiarazione unica secondo le normative attuali.

Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuati in relazione al precedente comma, concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare.

L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato, ad eccezione del beneficio di assistenza abitativa in favore degli anziani previsto dal precedente art. 16, in relazione al quale l'azione di rivalsa dovrà essere attivata fino alla concorrenza del 50%, del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e fino alla concorrenza del 65%, se parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, in conformità ai Decreti dell'ex Assessorato Regionale EE.LL.

L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da inoltrare, per il tramite del servizio postale di Stato, ai soggetti obbligati, contenente l'esatta specificazione del costo delle prestazioni assistenziali soggette a rimborso.

Qualora, nell'ambito dello stesso grado più persone fossero tenute al rimborso, nella relativa lettera dovrà essere specificato che gli stessi vengono chiamati in concorso proporzionando l'entità della spesa da recuperare ai redditi goduti da ciascun soggetto obbligato.

Nel caso in cui i soggetti obbligati di grado anteriore non fossero in grado di rimborsare, parzialmente o totalmente, la spesa sostenuta dal Comune, la procedura di rivalsa dovrà essere attivata nei confronti dei soggetti di grado posteriore.

TITOLO III

CAPO II

CONCESSIONE CONTRIBUTI

Art. 34

Finalità

Il Responsabile del settore Amministrativo provvede, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento ed in esecuzione agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Municipale, alla concessione di contributi, prestazioni e servizi finalizzati alla promozione, al sostegno ed allo sviluppo delle attività culturali, artistiche di promozione ambientale e di spettacolo di interesse comunale, nonché di manifestazioni folkloristiche, tradizionali, popolari e congressuali, quali attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo nel miglioramento delle qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della comunità locale.

I contributi potranno avere carattere di sostegno per l'attività annuale degli Enti richiedenti, ovvero partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell'ambito delle attività sopra indicata.

Godranno altresì di priorità le iniziative atte a favorire l'avviamento dei giovani e la promozione dello sport di base che abbiano carattere di continuità nel tempo, di evidente rilevanza sociale.

Art. 35

Stanziamenti di bilancio

I contributi sono concessi sulla base delle disponibilità di somme esistenti sugli appositi capitoli di bilancio all'uopo istituiti.

Nell'ipotesi di pluralità di domande per contributi e di limitate disponibilità di bilancio, i contributi saranno erogati, per le iniziative ritenute valide, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Art. 36

Soggetti beneficiari

I contributi previsti dal seguente regolamento sono concessi ad Enti Pubblici e Privati, a cooperative, ad Associazioni e Organizzazioni, a società e istituzioni civili, religiose, scolastiche, sportive e culturali, a centri operativi e comitati organizzativi appositamente istituiti, che operino nell'ambito del territorio del Comune e che perseguono finalità di cui al punto 1 del presente regolamento.

Art. 37

Requisiti per l'ammissibilità alla concessione

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è l'espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dagli statuti degli Enti o Associazioni richiedenti e dell'atto costitutivo dei comitati. I soggetti beneficiari dell'attività contributiva sopra specificata dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere l'attività per cui è richiesto il contributo nel territorio del Comune di Sant'Angelo Muxaro o rappresentare Sant'Angelo Muxaro nelle attività ammesse al contributo svolte fuori Comune;
- b) svolgere o promuovere attività di apprezzabile valore, disponendo di adeguata organizzazione per il conseguimento dei propri fini statuari;
- c) non avere finalità di propaganda politico partitica;
- d) i comitati organizzatori debbono offrire idoneità tecnico finanziaria e capacità organizzativa in relazione della richiesta del contributo.

ART. 38

Domande e documentazione

I soggetti previsti dal precedente art. 36 che intendono avvalersi dell'intervento comunale in materia di contributi, dovranno produrre domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Sant'Angelo Muxaro corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e concessi, a qualsiasi titolo, dagli altri Enti Pubblici.
- 2) Piano finanziario dell'attività o della manifestazione da svolgere;

- 3) Documentazione comprovante l'affiliazione alla federazione competente o ad Enti di promozione per le associazioni sportive con elenco dei tesserati a firma autenticata del rappresentante provinciale della corrispondente federazione sportiva da presentare al termine della stagione agonistica;
- 4) Copia autentica dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto sociale, qualora non si tratti di persona giuridica pubblica o d'Ente morale riconosciuto nelle forme di Legge, i soggetti che hanno beneficiato di contributi sia ordinari che straordinari e, a tal fine hanno già prodotto la documentazione prevista ai punti 3 e 4 del presente articolo, possono fare esplicito riferimento a tale circostanza ed essere esonerati dal riprodurla se non sono sopravvenute modifiche successive sia all'atto costitutivo che nello statuto sociale e nella rappresentanza legale;
- 5) Certificazione antimafia o autocertificazione ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 6) Indicazione dei dati fiscali dell'Ente o Associazione, nonché indicazione dei dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante.

ART. 39

Termine per la presentazione delle domande

Le istanze con la documentazione di cui all'art. precedente, dirette ad ottenere la concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività, dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine del 30 ottobre dell'esercizio precedente a quello cui il contributo si vuole impegnare, mentre per sovvenzioni di particolari manifestazioni, il termine è fissato entro 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni stesse.

ART. 40

Pubblicità

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo del Comune dovrà essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della sovvenzione, secondo modalità e forme precedentemente concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 41

Cause di esclusione

Sono esclusi dalla concessione dei contributi tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in difformità dalle prescrizioni contenute nei precedenti artt. 39 e 40 non essendo ammessa la possibilità di sostituzione o integrazione della documentazione richiesta. Sono parimenti esclusi dai contributi quei soggetti che non hanno reso in rendiconto dei precedenti.

ART. 42

Erogazione dei contributi

Il Responsabile del Settore Amministrativo, su indirizzo della Giunta Municipale, previo esame della regolarità delle domande e della documentazione prodotta, provvede con propria determinazione all'erogazione dei contributi.

ART. 43

Criteri di determinazione dei contributi

Nella determinazione e ripartizione della spesa, il Responsabile del Settore Amministrativo dovrà tenere conto dei seguenti elementi di valutazione la cui documentazione dovrà essere portata unitamente alla documentazione di cui all'art. 38.

A) Se trattasi di contributi per attività culturali e di spettacolo:

La quantità e la qualità di attività iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine;

L'importanza, il ruolo, il rilievo sociale che ha l'associazione, l'istituzione, etc. nella Comunità

B) Se trattasi di contributi per manifestazioni:

L'impegno finanziario occorrente;

L'entità del bilancio prodotto;

L'interesse che la manifestazione o l'iniziativa è in grado di suscitare nella comunità locale;

La risonanza e il grado di richiamo esterno che possono essere suscitati.

C) Se trattasi di contributi per attività sportive:

Dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata attestante l'effettiva rispondenza delle spese effettuate a fronte dell'attività realizzata;

Relazione del legale rappresentante della società dove vengono messi in risalto i seguenti principali elementi:

a) il volume di attività e categoria;

b) eventuali prezzi dei biglietti d'ingresso;

c) l'obbligatoria utilizzazione, per tutta la stagione, di uno staff tecnico e medico del quale dovrà essere comunicata la composizione; le generalità delle unità impegnate dovranno essere controfirmate dagli stessi interessati che soltanto in parte potranno far parte della dirigenza della società;

d) numero di trasferte e atleti impegnati nella stessa e, distanza percorsa;

e) il livello comunale, provinciale, regionale dell'attività svolta;

f) ammontare per attività sportiva e disciplina della tassa d'iscrizione, affiliazione, adesione gara e tesseramento.

All'Assessore Comunale allo Sport viene demandata la più ampia facoltà di controllo sull'attività delle società sportive ammesse a contributo e sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.

Sono esclusi dai contributi comunali tutte quelle società sportive che :

1) non abbiano presentato tutta la documentazione così come prevista ed entro le date stabilite dai precedenti articoli del presente regolamento;

2) in seguito a controlli previsti dal presente regolamento risultino non avere perseguito e raggiunto le finalità per cui il contributo è stato concesso;

3) non avranno svolto attività di base e avranno violato il punto c) del presente articolo;

La Giunta Municipale si riserva di valorizzare o incentivare di anno in anno, qualora lo riterrà opportuno, quelle discipline che meritano particolare attenzione e di premiare quelle società che si sono messe particolarmente in luce nei campionati di loro competenza.

ART. 44

Pagamento dei contributi

Gli Enti, Associazioni, etc., ammessi al contributo per singole iniziative o per l'attività, riceveranno apposita comunicazione della somma concessa. Di tale somma una parte verrà erogata, a titolo di anticipo, nella misura del 50% dell'importo complessivo. Al fine di ottenere l'emissione del mandato di pagamento, il legale rappresentante o il presidente del Comitato organizzatore deve far pervenire all'Amministrazione Comunale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti non essere cessato, a qualsiasi titolo dalla carica e, che l'attività, la manifestazione o il congresso non sono stati annullati o rinviati. Tale dichiarazione non è richiesta per gli Enti Pubblici. La rimanente parte, a saldo, sarà erogata a presentazione di dettagliata dichiarazione, resa dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 36 nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 alla quale risulti che l'attività per cui è stato richiesto il contributo risulta regolarmente espletata e che la somma ricevuta in acconto è stata impegnata esclusivamente per le finalità per le quali è stata erogata, nonché di avere prodotto analitico rendiconto dell'intero contributo concesso con la documentazione giustificativa delle spese, quietanza e conforme alle leggi fiscali in vigore.

L'erogazione dell'importo, a saldo, del contributo sarà comunque subordinata all'approvazione specifica da parte dell'Amministrazione Comunale del rendiconto prodotto dagli interessati relativo all'intero contributo.

Del rendiconto e degli eventuali rilievi dell'Ufficio Comunale, cui compete l'esame documentale, sarà data notizia alla Giunta a cura dell'Assessorato al ramo. Resta ferma la facoltà di questo Ente di avvalersi di ogni strumento, ivi compresa la adizione le vie legali, per il recupero di tutte le somme erogate e non giustificate in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Ai fini di ottenere l'acconto di cui alla prima parte del primo comma del presente articolo, dovrà essere depositata una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione della somma concessa, nel caso di mancata realizzazione dell'attività, della manifestazione o del congresso, ovvero nel caso in cui si verifichi una delle situazioni previste nell'ultimo comma del presente articolo.

ART. 45

Contributi non previsti negli articoli precedenti

Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di ogni genere e persona e a Enti Pubblici e Privati per finalità lecite e non specificatamente individuata nel presente regolamento si applicano le norme, i criteri e le modalità previste dal presente regolamento, salvo che non si tratti di erogazioni della solidarietà sociale che risultano già regolamentate da specifiche norme regolamentari vigenti in questo Comune.

In ogni caso eventuali criteri e modalità integrative o modificative di quelle previste dal regolamento dovranno essere determinate con appositi atti di carattere generale che dovranno essere approvati con le stesse modalità del presente regolamento e pubblicati nelle forme di legge.

In ogni caso l'effettiva osservanza dei criteri e modalità di cui al presente regolamento ed a quelle del presente articolo deve risultare dai singolo provvedimenti relativi alle erogazioni degli interventi stessi.

ART. 46

Facoltà del contributo

Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune hanno carattere facoltativo e non rappresentano diritto di continuità per gli anni successivi.

ART. 47

Controllo del Comune

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi ferma restando la responsabilità degli Enti, Associazioni, etc. sulla organizzazione e la gestione della propria attività.

TITOLO IV

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 48

Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio:

- alle Leggi Regionali e Nazionali.
- ai decreti emanati ed emanandi che disciplinano la materia

ART. 49
Pubblicità del regolamento

A norma dell'art.25 della Legge 27/12/1985 n. 816 e delle previsioni della L.R. 30/04/1991 n. 10, copia del presente regolamento sarà tenuta a completa disposizione del pubblico che ne faccia richiesta che ne potrà prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 50
Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà pubblicato per 30 giorni ed entrerà in vigore dopo che l'atto deliberativo di approvazione sarà divenuto esecutivo.

ART. 51
Norme finali

Il presente regolamento costituisce testo unico delle norme regolamentari in materia di assistenza economica adottate da questo Comune.

Nel momento in cui il presente regolamento entra in vigore si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.